

## Relazione illustrativa

Lo schema di decreto legislativo persegue la finalità di coordinare e sistematizzare le norme vigenti in materia valutaria.

Il 15 dicembre 2005 è entrato in vigore il Regolamento CE n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, datato 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa.

La sua applicazione è stata differita al 15 giugno 2007, per consentire agli Stati membri di armonizzare le legislazioni nazionali.

L'emanazione del Regolamento ha avuto come esplicita finalità l'integrazione delle disposizioni della direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio del 26 ottobre 2005, che ha sostituito ed abrogato la direttiva 91/308/CE, modificata, a sua volta, dalla direttiva 2001/97/CE. La direttiva 2005/60/CE ha perfezionato il meccanismo comunitario volto a prevenire il riciclaggio di capitali ed il finanziamento del terrorismo, controllando le operazioni effettuate attraverso enti creditizi e finanziari ed attraverso taluni tipi di professioni.

Poiché si è prospettato il rischio che tale meccanismo incentivasse l'aumento dei movimenti di denaro contante al seguito per fini illeciti, a livello comunitario si è ritenuto opportuno realizzare un sistema di sorveglianza sul denaro contante in entrata e in uscita dalla Comunità.

Tale sistema assolve, infatti, il fondamentale compito di arginare, anche attraverso i controlli doganali, il fenomeno del riciclaggio che, come è noto, è una delle manifestazioni più dannose della criminalità organizzata che, attraverso di esso, riesce a rafforzarsi e ad acquisire posizioni dominanti nell'economia legale dei Paesi, minacciandone così la stabilità e la credibilità finanziaria.

Poiché lo sviluppo della finanza internazionale ha favorito l'emergere di una criminalità transnazionale che non teme le frontiere e sfrutta a proprio vantaggio le differenze tra i sistemi legislativi dei vari Paesi, sono state promosse ed avviate tecniche comuni per l'azione di contrasto al riciclaggio, nell'acquisita consapevolezza dell'inutilità degli strumenti di lotta che operano soltanto a livelli nazionali.



Pertanto, il regolamento CE n. 1889/2005 è intervenuto nella specifica materia con la precipua finalità di armonizzare gli elementi fondamentali delle legislazioni dei vari Stati membri per garantire un livello equivalente di sorveglianza sui movimenti di denaro contante attraverso le frontiere dell'Unione europea, senza arrecare pregiudizio alle misure nazionali volte a controllare i flussi di capitali all'interno dell'Unione europea.

Alcuni Paesi, tra cui l'Italia, erano già dotati di un sistema di sorveglianza, sebbene istituito per scopo diverso e, conseguentemente, si è resa necessaria l'armonizzazione degli elementi fondamentali di tale sistema, pena il non corretto funzionamento del mercato interno a causa di asimmetrie normative.

Con il Regolamento CE n. 1889/2005, quindi, è stato previsto che sarà tenuta ad effettuare un'apposita dichiarazione ogni persona fisica che, in entrata nell'Unione europea o in uscita dalla stessa, trasporti per importi pari o superiori ad euro 10.000 denaro contante, strumenti negoziabili al portatore (ad esempio assegni), strumenti monetari emessi al portatore (ad esempio travellers cheques) o strumenti incompleti firmati ma privi del nome del beneficiario.

Tale dichiarazione dovrà essere fornita in forma scritta, orale o elettronica, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato, alle autorità competenti a riceverla (per l'Italia l'Agenzia delle dogane), alle quali è attribuito il potere di controllo delle persone fisiche, dei loro bagagli e mezzi di trasporto, nonché il potere di trattenere il denaro contante mediante decisione amministrativa.

Le informazioni acquisite con la dichiarazione dovranno essere sottoposte a registrazione e messe a disposizione delle autorità indicate nell'art. 22 della direttiva 2005/60/CE (per l'Italia la UIF), delle autorità competenti di altri Stati membri e, ricorrendo particolari condizioni, a disposizione della Commissione e anche di Paesi terzi.

Il Regolamento lascia ai singoli Stati membri il compito di stabilire l'entità e la misura delle sanzioni comminabili in caso di mancata osservanza dell'obbligo di dichiarazione.

Per l'ordinamento italiano le maggiori novità sono state le seguenti.



La soglia da cui scatta l'obbligo di dichiarazione per i movimenti extracomunitari di contante, originariamente fissata a 12.500 euro, è stata abbassata a 10.000 euro. Sono stati richiesti dei dati aggiuntivi rispetto a quelli attualmente previsti dal modulo utilizzato in Italia, quali l'indicazione del denaro contante, dell'origine e della destinazione dello stesso nonché dell'itinerario seguito e del mezzo di trasporto utilizzato. Sono state previste forme di coordinamento e scambio di informazioni tra le autorità competenti ai sensi del regolamento 1889/2005 e le autorità di cui all'art. 22 della direttiva 2005/60/CE. Sono state, altresì, incluse le autorità competenti di altri Stati membri e di un Paese terzo e/o la Commissione.

Riguardo alla nuova soglia con decreto ministeriale del 15 giugno 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2007, è stata adottata opportunamente la soglia di 10.000 euro anche per i trasferimenti intra-comunitari per evitare una ingiustificata ed illogica disparità rispetto ai trasferimenti extra-comunitari.

Relativamente alle forme di coordinamento e scambio di informazioni, dopo la dovuta consultazione con l'Ufficio italiano dei cambi, ora soppresso e confluito in Banca d'Italia, l'Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza, è stato predisposto il decreto ministeriale del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20.5.2008, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, a firma del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del commercio internazionale, al fine di integrare il modello di dichiarazione attualmente esistente con i nuovi dati richiesti dalla normativa comunitaria.

Infine, nella legge 25 febbraio 2008, n. 34, (comunitaria 2007) è stato inserito l'art. 15, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti norme integrative, correttive, modificative ed abrogative del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni ed integrazioni e di tutte le disposizioni normative relative alla materia valutaria alla luce delle disposizioni normative introdotte dal Regolamento 1889/2005.



Il testo proposto, figlio della delega sopra indicata, si compone di sedici articoli e di un allegato, che aggiorna il modello di dichiarazione con i mutati riferimenti normativi relativi al testo *de quo*.

#### Articolo 1 – Definizioni

Il comma 1, seguendo la tecnica normativa europea, al fine di conseguire una maggiore comprensione, contiene una serie di definizioni che permettono agevolmente di interpretare il testo normativo.

Sono “*autorità competenti*” l’Agenzia delle dogane, il Ministero dell’economia e delle finanze, la Unità di informazione finanziaria e la Guardia di finanza.

I “*dati identificativi*” elencati corrispondono ai dati identificativi contenuti nel modello di dichiarazione allegato al testo *de quo*.

La definizione di “*denaro contante*”, specificata in maniera più dettagliata rispetto al significato che ha nel linguaggio comune, in quanto oggetto di dichiarazione debbono essere tutti gli strumenti non tracciabili utilizzati come mezzi di pagamento, è integralmente ripresa dall’art. 2 del Regolamento n. 1889/2005. Il comma 2 dell’art. 1, prevede uno strumento normativo idoneo per la modifica o l’integrazione della definizione di denaro contante. Tale previsione si è resa necessaria in presenza di eterogenee interpretazioni in seno alla Comunità europea e del continuo evolversi della materia.

Le definizioni di “*riciclaggio*” e di “*finanziamento del terrorismo*” sono quelle contenute, rispettivamente, nel decreto legislativo n. 231/2007 e nel decreto legislativo n. 109/2007.

#### Articolo 2 – Finalità

Chiarisce che l’obiettivo del provvedimento normativo è la protezione dell’integrità dei sistemi finanziario ed economico e, per via traslata, la protezione della stabilità degli stessi. L’obbligo di dichiarazione nei limiti specificati assolve, quindi, il fondamentale compito di arginare, anche attraverso i controlli doganali, il fenomeno del riciclaggio che, come è noto, è una delle manifestazioni più dannose della criminalità organizzata che, attraverso di esso, riesce a rafforzarsi e ad acquisire posizioni dominanti nell’economia legale dei Paesi, minacciandone così la stabilità e la credibilità finanziaria, nonché di contrastare il finanziamento del terrorismo.



### Articolo 3 – Obbligo di dichiarazione

Definisce le modalità di attuazione dell'obbligo di dichiarazione che è lo strumento prescelto per realizzare il sistema di sorveglianza sui movimenti transfrontalieri di denaro contante. L'obbligo della dichiarazione è già previsto nella legislazione vigente dove, in conformità a quanto disposto nel Regolamento CE 1889/2005 in merito ai trasferimenti extracomunitari, la soglia dell'importo da dichiarare per i trasferimenti intracomunitari, originariamente pari a 12.500 euro, è stata abbassata a 10.000 euro con decreto ministeriale 15 giugno 2007. Nell'emanando testo, facendo riferimento al regolamento comunitario, l'organo competente a ricevere la dichiarazione è stato individuato nell'Agenzia delle dogane. Innovativa l'eliminazione della possibilità di effettuare la dichiarazione nel termine di 48 ore posteriori o antecedenti al passaggio transfrontaliero tra i Paesi membri della Comunità, resasi necessaria per impedire a soggetti comunitari di rendersi irreperibili, dopo essersi appellati a tale facoltà. E' stato, invece, mantenuto, l'obbligo di dichiarazione per i trasferimenti da e verso l'estero mediante plico postale, già previsto dalla legislazione vigente.

### Articolo 4 – Poteri di accertamento e di contestazione

Individua e disciplina, in capo ai funzionari dell'Agenzia delle dogane e ai militari della Guardia di finanza, i poteri di accertamento e contestazione. Prevede la conservazione in forma nominativa per la durata di dieci anni dei verbali di contestazione.

### Articolo 5 – Collaborazione e scambio delle informazioni

Attua gli artt. 6 e 7 del regolamento CE 1889/2005, disponendo la necessaria collaborazione e lo scambio di informazioni con le omologhe autorità di altri Stati, nonché con la Comunità europea nei limiti attuabili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

### Articolo 6 – Sequestro

In caso di violazione dell'art. 3, per omessa dichiarazione, è previsto il sequestro delle somme eccedenti 10.000 euro trasferite o che si tentano di trasferire, con priorità per banconote e monete in circolazione e, in mancanza o incapienza, per strumenti negoziabili al portatore di facile e pronto realizzo. Innovativo è anche il contenuto del comma 6 secondo cui le somme sottoposte a sequestro confluiscono nel fondo di cui all'art. 61, comma 23 decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.



#### Articolo 7 – Adempimenti oblatori

Disciplina gli adempimenti oblatori prevedendo come novità la possibilità di ricorrere a tale strumento già al momento della contestazione. L'oblazione immediata e quella entro i dieci giorni, a regime, ridurranno drasticamente l'attuale elevato numero dei procedimenti sanzionatori, con riflesso positivo sui tempi di lavorazione e una conseguente ottimizzazione della efficacia ed efficienza dei procedimenti medesimi, anche attraverso un diverso impiego delle risorse umane, che potranno essere concentrate sull'attività istruttoria più complessa, nel rispetto della norma sulle disposizioni finanziarie.

#### Articolo 8 – Istruttoria e provvedimento di irrogazione delle sanzioni

Disciplina dettagliatamente l'attività istruttoria del procedimento, nel caso in cui il soggetto al quale è stata contestata la violazione non si sia avvalso della facoltà oblatoria. Ricalca il procedimento amministrativo disegnato dalla vigente normativa, con significative innovazioni quali l'eliminazione della fase istruttoria già svolta dal soppresso Ufficio italiano dei cambi e la conseguente concentrazione di tale attività avanti al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché la facoltà per l'Amministrazione di richiedere valutazioni tecniche di organi o enti appositi. Per ogni singola fase del procedimento sono stati previsti termini tassativi entro i quali le attività debbono essere concluse. I termini del procedimento risultano drasticamente ridotti, non essendo più previsti i 180 giorni concessi all' Ufficio italiano dei cambi per l'attività istruttoria.

#### Articolo 9 - Sanzioni

Resta invariato l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria in caso di violazione dell'obbligo di dichiarazione, pari al 40 per cento dell'importo eccedente trasferito o che si tenta di trasferire.

#### Articolo 10 – Relazione annuale

Al fine della predisposizione della relazione al Ministro dell'economia e delle finanze da parte del Comitato di sicurezza finanziaria, ex art. 5, comma 3 lett. b) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l'Agenzia delle dogane e la Guardia di finanze forniranno entro il 30 marzo di ogni anno, relazioni sulle attività rispettivamente svolte per prevenire e accertare le violazioni oggetto del decreto.



#### Articolo 11 – Informazioni per finalità conoscitive statistiche

Prevede l'obbligo di fornire alla Banca d'Italia dati e notizie da parte delle banche e delle altre istituzioni finanziarie, per finalità conoscitive e statistiche, nonché l'obbligo di fornire alla Banca d'Italia dati e notizie per la compilazione e la pubblicazione delle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti ed alla posizione patrimoniale verso l'estero da parte di soggetti residenti, quali definiti dalla normativa comunitaria, assicurando il coordinamento con i limiti d'importo di cui all'art. 3 del regolamento CE n. 2056/2001. L'inosservanza di tale obbligo è punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro. Con tale articolo la competenza, sia nella fase istruttoria che nella fase di decretazione del procedimento amministrativo, in materia valutaria e statistica viene attribuita alla Banca d'Italia.

Il riordino della materia valutaria alla luce delle norme introdotte dal regolamento CE n. 1889/2005 incide anche sulla disciplina dei poteri informativi e statistici già attribuiti all'UIC in materia di rapporti economici e finanziari con l'estero.

Con la presente previsione si ritiene opportuno procedere ad una revisione del potere di raccolta di informazioni valutarie per finalità conoscitive e statistiche disciplinato dall'art. 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 per le seguenti ragioni: razionalizzazione dell'azione amministrativa, mediante attribuzione in via esclusiva all'autorità tecnica dei poteri di regolamentazione e di tipo sanzionatorio; adeguamento della normativa regolante il segreto d'ufficio ed il segreto statistico alla sopraggiunta legislazione comunitaria e nazionale tenuto conto dei nuovi metodi di raccolta dei dati incompatibili con il principio dell'anonimato; revisione della disciplina sulla collaborazione fra autorità statistiche in considerazione del nuovo quadro istituzionale comunitario e nazionale; eliminazione di riferimenti ad istituzioni ormai soppresse e a categorie superate per effetto della liberalizzazione valutaria.

#### Articolo 12 – Modifiche a disposizioni normative vigenti

Individua le disposizioni oggetto di modifica.

#### Articolo 13.- Norme abrogate

Individua le disposizioni abrogate.

#### Articolo 14.- Norme di coordinamento

Individua le necessarie norme di coordinamento con la normativa in vigore.



#### Articolo 15 - Disposizioni finanziarie

Precisa che dal decreto legislativo non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'attribuzione *ex art. 8* della competenza istruttoria e di decretazione in materia di controlli di denaro al seguito esclusivamente al Ministero dell'economia e delle finanze, rispetto alla *previgente normativa*, non comporta un aumento né dei carichi di lavoro né la necessità di ricorrere a risorse umane, strumentali e finanziarie maggiori rispetto a quelle utilizzate a *legislazione vigente*. E ciò in quanto la *previsione dell'art. 8* è speculare alla disciplina di cui all'*art. 11*, che attribuisce in via esclusiva alla Banca d'Italia la competenza istruttoria e di decretazione in materia di comunicazioni valutarie statistiche. Nella *normativa attuale*, infatti, in entrambe le materie, la competenza istruttoria è distinta da quella sanzionatoria, essendo attribuita la prima all'Ufficio italiano dei cambi, recentemente soppresso e confluito in Banca d'Italia, e la seconda al Ministero dell'economia e delle finanze. L'attribuzione di ambedue le fasi procedurali ad una sola Autorità, secondo un criterio di competenza per materia, ha l'obiettivo di evitare la duplicazione dell'attività istruttoria. Attualmente il Ministero dell'economia e delle finanze esamina la relazione predisposta dall'Autorità di vigilanza prima di emettere il decreto sanzionatorio, ponendo in essere, di fatto, un'ulteriore fase istruttoria. A ciò consegue una significativa riduzione dei termini procedurali.

#### Articolo 16 - Entrata in vigore

Fissa la data di entrata in vigore del decreto legislativo al 1° gennaio 2009 per consentire all'Agenzia delle dogane l'adeguamento e l'implementazione dei propri sistemi informatici necessari per lo svolgimento delle funzioni alla stessa attribuite con la *normativa de qua*.

#### Articolo 1 - Definizioni

comma 1 lett. a): *art. 2, paragrafo 1 del Regolamento 1899/2005 e*

comma 1 lett. c): *art. 2, paragrafo 2 del Regolamento 1889/2005*

#### Articolo 2 - Finalità (*Ispirato dai Considerando 1,2,3 e 5 del Regolamento 1889/2005*)





- Articolo 3 - Obbligo della dichiarazione**  
**comma 1:** *art. 3 comma 1, Regolamento CE n. 1889/2005 + art. 3, comma 1 decreto legge 28 giugno 1990, n. 167*  
**comma 2:** *art. 3, comma 2 e 3, Regolamento CE n. 1889/2005 + art. 3, comma 2 decreto legge 28.6.1990, n. 167*  
**comma 3:** *art. 3, comma 5, decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 + art. 3, comma 6, decreto legge 28 giugno 1990, n. 167*  
**comma 6:** *art. 3bis, decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 + art. 4, comma 1 e 2, decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125*
- Articolo 4 - Poteri di accertamento e di contestazione**
- Articolo 5 - Collaborazione e scambio delle informazioni: è ripreso dall'art. 6 e 7 del Regolamento n. 1889/2005**
- Articolo 6 - Sequestro:**  
**comma 1:** *art. 28 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 + art. 5ter, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 + art. 4 del Regolamento n. 1889/2005*  
**comma 2:** *art. 5ter, comma 3, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167*  
**comma 3:** *art. 5ter, comma 4, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167*  
**comma 6:** *art. 61, comma 23 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112*
- Articolo 7 - Adempimenti oblatori: ispirato dall'art. 30 del decreto del presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148**
- Articolo 8 - Istruttoria e provvedimento di irrogazione delle sanzioni : art. 31 e 32, decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148**  
**comma 6:** *ripreso dall'art. 32, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148*  
**comma 8:** *ripreso dall'art. 32, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148*
- Articolo 9 - Sanzioni: articolo 5, comma 3, decreto legge 28 giugno 1990, n. 167**
- Articolo 10 - Relazione annuale: ripreso dall'art. 40, decreto del Presidente della Repubblica**



*31 marzo 1988, n. 148 + l'art. 5 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*

**Articolo 11** - Informazioni per finalità conoscitive e statistiche

**Articolo 12** - Modifiche a disposizioni normative vigenti

**Articolo 13** - Norme abrogate

**Articolo 14** - Norme di coordinamento

**Articolo 15** - Disposizioni finanziarie: *ripreso dall'art. 68, decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*

**Articolo 16** - Entrata in vigore



### RELAZIONE TECNICA

	Art. 2	<p>È ispirato ai consideranda 1, 2, 3 e 5 del Regolamento CE n. 1889/2005. Chiarisce la finalità dell'intervento normativo <i>de quo</i> consistente nella protezione del sistema economico e finanziario a completamento di quanto già previsto dalla III direttiva in materia di antiriciclaggio, recepita dalla normativa italiana con decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.</p> <p>Non induce effetti sulla finanza pubblica.</p>
	Art. 3	<p>Definisce le modalità di attuazione dell'obbligo di dichiarazione, già previsto dalla normativa vigente. L'art. 3 introduce modalità diverse di trasmissione della dichiarazione e individua quale autorità deputata alla ricezione della stessa l'Agenzia delle dogane.</p> <p>Per realizzare siffatto obbligo l'Agenzia delle dogane ricorre all'utilizzo delle risorse umane esistenti a legislazione vigente. Inoltre, si eliminano le previgenti competenze delle altre Autorità.</p> <p>Non induce effetti sulla finanza pubblica.</p>
	Art. 4	<p>Disciplina le attività in materia valutaria poste a carico del MEF, dell'Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanza, ulteriori rispetto a quelle attualmente previste, che verranno espletate rispettivamente dall'ufficio III della Direzione V, dagli Uffici della Agenzia delle Dogane e dai Nuclei Speciali di Polizia Valutaria, con le risorse esistenti.</p> <p>Non induce effetti sulla finanza pubblica.</p>
	Art. 5	<p>Correttamente attua gli artt. 6 e 7 del regolamento disponendo la necessaria collaborazione e lo scambio di informazioni con le omologhe autorità di altri Stati, nonché con la Comunità europea, nei limiti attuabili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.</p> <p>Non induce effetti sulla finanza pubblica.</p>
	Art. 6	<p>Disciplina il sequestro delle somme di denaro che si trasferiscono o si tentano di trasferire in violazione dell'art. 3.</p> <p>Non induce effetti sulla finanza pubblica.</p>
	Art. 7	<p>Introduce la possibilità di ricorrere all'oblazione immediatamente o entro dieci giorni dalla contestazione, con effetti positivi sui tempi di definizione del procedimento sanzionatorio.</p> <p>Non induce effetti sulla finanza pubblica.</p>
	Art. 8	<p>Disciplina l'attività istruttoria e di decretazione del procedimento amministrativo, prevedendo che la stessa si svolga interamente presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con ripercussioni positive in termini di celerità, economicità ed efficacia. L'attribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze della competenza istruttoria in precedenza svolta dall'Ufficio italiano dei cambi, ora Unità di informazione finanziaria - Banca d'Italia, non incide sulle competenze della Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio, che si pronuncia con un parere obbligatorio e non vincolante così come previsto dal II° comma, dalla precedente normativa in materia valutaria. Si sottolinea che la stessa</p>




	Commissione ha importanti competenze anche in tema di sanzioni antiriciclaggio. Le competenze della Commissione sono state, per altro, confermate dal D.P.R. 14 maggio 2007, n. 114, non abrogato dal decreto <i>de quo</i> . Non induce effetti sulla finanza pubblica.
Art. 11	Disciplina l'attività istruttoria e di decretazione del procedimento amministrativo in materia di comunicazione valutaria statistica, prevedendo che la stessa si svolga interamente presso la Banca d'Italia, con ripercussioni positive in termini di celerità, economicità ed efficacia. Non induce effetti sulla finanza pubblica
Art. 15	L'attribuzione <i>ex art. 8</i> della competenza istruttoria e di decretazione in materia di controlli di denaro al seguito esclusivamente al Ministero dell'economia e delle finanze, rispetto alla previgente normativa, non comporta un aumento né dei carichi di lavoro né la necessità di ricorrere a risorse umane, strumentali e finanziarie maggiori rispetto a quelle utilizzate a legislazione vigente. E ciò in quanto alla previsione dell'art. 8 è speculare la disciplina di cui all'art. 11, che attribuisce in via esclusiva alla Banca d'Italia la competenza istruttoria e di decretazione in materia di comunicazioni valutarie statistiche. Nella normativa attuale, infatti, in entrambe le materie, la competenza istruttoria è distinta da quella sanzionatoria, essendo attribuita la prima all'Ufficio italiano dei cambi, recentemente soppresso e confluito in Banca d'Italia, e la seconda al Ministero dell'economia e delle finanze. L'attribuzione di ambedue le fasi procedurali ad una sola Autorità, secondo un criterio di competenza per materia, ha l'obiettivo di evitare la duplicazione dell'attività istruttoria. Attualmente il Ministero dell'economia e delle finanze esamina la relazione predisposta dall'Autorità di vigilanza prima di emettere il decreto sanzionatorio, ponendo in essere, di fatto, un'ulteriore fase istruttoria. A ciò consegue anche una significativa riduzione dei termini procedurali. Non induce effetti sulla finanza pubblica.

15.09.08  
4/16008 W




Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze  
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per  
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 461  
provvedimento privo di effetti finanziari



IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

19 SET. 2008





365  
20

*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale per i Rapporti Finanziari  
CON L'UNIONE EUROPEA  
UFFICIO IV

Roma, 19 SET. 2008

All' Ufficio del Coordinamento  
legislativo  
Ufficio Legislativo - Economia  
SEDE

Prot. N. 110468  
Prot. Entrata N.110446  
Allegati: 1  
Risposta a nota del :

e, p. c. All' Ufficio legislativo - Finanze  
SEDE

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante norme integrative, correttive, modificative ed abrogative del DPR 31 marzo 1998, n. 148 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto legge 28 giugno 1990 n. 167, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1990, n. 227 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 125 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni ed integrazioni e di tutte le disposizioni normative relative alla materia valutaria alla luce delle disposizioni introdotte dal regolamento 1889/2005.

Si fa riferimento all'atto indicato in oggetto, trasmesso per la bollinatura, a mezzo posta certificata, dalla Presidenza del Consiglio- Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi.

Al riguardo, non avendo osservazioni da formulare, si restituisce bollinato il testo in parola, unitamente alla relazione tecnica verificata

RR

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO Ufficio Legislativo - Economia
19 SET. 2008
Prot. n. 10522

Il Ragioniere Generale dello Stato

Conto